



Présidence de la Région
Bureau électoral et services démographiques

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale e servizi demografici

ELEZIONI COMUNALI

ANNO 2020

**Istruzioni per i seggi e
per gli uffici di scrutinio
per tutti i Comuni.**

AVVERTENZA:

SI INVITANO I PRESIDENTI DI SEGGIO A TENER CONTO
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DI
COMPETENZA

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONI COMUNALI»

- | | |
|-----------------|---|
| Pubblicazione - | Le leggi elettorali. |
| Pubblicazione - | Calendario delle operazioni elettorali. |
| Pubblicazione - | Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. |
| Pubblicazione - | Istruzioni per i seggi e per gli uffici di scrutinio. |

PRIMA SEZIONE
IL SEGGIO

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un seggio.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, compreso l'eventuale turno di ballottaggio, salvo eventuali sostituzioni come illustrato al paragrafo 31.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Nella dicitura «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, nei comuni con una sola sezione, sino alla proclamazione degli eletti.

Sulla composizione del seggio: art. 23, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 28, della l. r. 4/1995.

§ 2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, gli scrutatori e il segretario sono tenuti ad assumere l'incarico assegnato e a presentarsi al momento dell'insediamento del seggio.

È punito, con una multa da euro 206 a euro 516, chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Sugli obblighi: art. 27, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni: art. 89 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO II

PRESIDENTE DEL SEGGIO - UFFICIO DI SCRUTINIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente del Tribunale di Aosta.

Per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione dei comuni di cui all'articolo 22 bis, comma 1, lettere a) e b), della l.r. n. 4/1995, nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

Per il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), della l.r. n. 4/1995, nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

Per i presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera d), della l.r. n. 4/1995, nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio, fatta eccezione per i Presidenti delle sezioni con un numero di elettori inferiore a 100.

Ai presidenti della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), della l.r. n. 4/1995, sono affidate altresì funzioni di responsabilità e coordinamento degli uffici di scrutinio.

Per il Comune di Aosta, il Presidente del Tribunale di Aosta designa tramite sorteggio, tra i Presidenti di cui all'art. 23, comma 2, della l.r. n. 4/1995, i presidenti degli uffici di scrutinio. Il sorteggio deve inoltre individuare otto presidenti di cui al comma 1, di cui quattro presidenti effettivi e quattro supplenti, aventi funzioni di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente del Tribunale di Aosta e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente del seggio o del presidente dell'Ufficio di scrutinio, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza del seggio il sindaco od un suo delegato.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte del presidente del Tribunale di Aosta: art. 23, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della l. r. 4/1995.

Sulla sostituzione del presidente: art. 23, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sull'assenza o impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 27, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 5. Poteri decisionali del presidente

Spettano al presidente, sentito il parere degli scrutatori, le decisioni su:

- difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni;
- nullità dei voti.

La decisione del presidente è provvisoria, infatti, contro le operazioni per le elezioni comunali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

Sui poteri decisionali del presidente del seggio: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente può disporre della forza pubblica in servizio nella sezione o nell'ufficio di scrutinio per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

La forza pubblica può entrare nella sala delle votazioni solo se lo richiede il presidente. Il presidente è obbligato a richiedere l'intervento della forza pubblica quando lo chiedono tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala della votazione e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se il presidente non ha richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se il presidente si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala della votazione per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, il presidente può chiedere l'intervento degli agenti anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se il presidente teme che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, può decidere con un'ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

Il presidente può ordinare che coloro che si fermano troppo tempo nella cabina o che si rifiutano di restituire la scheda siano allontanati dalla cabina dopo aver restituito la scheda. Chi è stato allontanato può votare solo dopo gli altri elettori presenti.

Il presidente può chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori nella sala della votazione e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 46 della l. r. 4/1995.

Sull'entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 46, commi 3 e 4, della l. r. 4/1995.

Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447:

1. “Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.

CAPITOLO III

VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i quattro scrutatori, assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio.

Sulla nomina e sulle funzioni del vicepresidente: art. 23, comma 1 e art. 27, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 28, comma 3, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO IV

SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione, dalla commissione elettorale comunale.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 24 della l. r. 4/1995.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di:

- autenticare le schede (paragrafo 40);
- identificare gli elettori (paragrafo 52);
- svolgere le operazioni di scrutinio (paragrafi 92,93....);
- recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e dello scrutinio (paragrafi 102,121,163,189,190).

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il loro parere in caso di:

- reclami, anche orali;
- situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali;
- voti nulli o contestati;
- intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato.

Sui voti nulli o contestati: art. 52, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 46, comma 7, della l. r. 4/1995.

§ 11. Potere decisionale degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere decisionale nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, se almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all'interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Gli scrutatori possono richiedere la presenza della forza pubblica anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 46, comma 5, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO V

SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario del seggio

Il segretario del seggio è scelto dal presidente fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune dove ha sede la sezione, in possesso almeno del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che non ricadano in altre cause di esclusione.

La nomina del segretario avviene prima dell'insediamento del seggio; tuttavia il presidente, se non l'ha fatto prima, può nominare il segretario al momento dell'insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto, eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 24, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 25 della l. r. 4/1995.

§ 13. Compiti del segretario di seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

- compilare il verbale delle operazioni di seggio (paragrafo 14);
- raccogliere gli atti da allegare al verbale;
- registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori;
- inserire il verbale e le liste della votazione nelle buste e chiuderle.

§ 14. Verbale delle operazioni elettorali

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, degli appositi verbali distinti per le operazioni di votazione e le operazioni di scrutinio (modello N. 113/EC per i Comuni con una sola sezione; modello N. 113bis/EC per le operazioni di votazione dei Comuni con più sezioni; modello N. 113abis/EC, per le operazioni di scrutinio per i Comuni fino a 15.000 abitanti e con più sezioni e modello N. 115/EC per il Comune di Aosta).

Per i comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f) (con un unico ufficio elettorale di sezione) è prevista la compilazione dell'unico verbale modello n. 113/EC, che raccoglie le informazioni sia delle operazioni di votazione sia delle operazioni di scrutinio.

Il segretario compila due copie dei verbali. Per autenticare i verbali, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il bollo della sezione.

Il presidente del seggio o dell'ufficio di scrutinio, insieme al segretario, hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale, della raccolta degli atti e dei documenti da allegare e dell'annotazione dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni. In caso di inadempienza possono incorrere in sanzioni penali.

Particolare attenzione devono porre alla registrazione dei risultati dello scrutinio, verificando, soprattutto, la coincidenza dei dati all'interno di una stessa copia del verbale e tra le due copie, considerato che in base ai dati riportati nel verbale saranno proclamati gli eletti.

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 96 del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VI

SEGGIO OSPEDALIERO, SEGGIO SPECIALE E SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale.

Votano nella sezione ospedaliera gli elettori ricoverati, iscritti nelle liste elettorali del comune dove ha sede la sezione stessa, che ne hanno fatto tempestiva richiesta al Sindaco.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

Sulla costituzione del seggio ospedaliero: art. 42 della l. r. 4/1995.

§ 16. Il seggio speciale

Un seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Sulla costituzione del seggio speciale: artt. 43 e 44 della l. r. 4/1995.

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente del Tribunale di Aosta, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (paragrafi 4 e 31).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

Sul segretario del seggio speciale: art. 24, comma 3, e art. 43, comma 8, della l. r. 4/1995.

§ 19. I compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non prendono parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede.

Sui compiti del seggio speciale: artt. 43 e 44 della l. r. 4/1995.

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario (designato per sorteggio) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

CAPITOLO VII

RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio e ogni ufficio di scrutinio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio possono essere presentate al segretario comunale entro il venerdì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la domenica mattina prima che inizino le operazioni di voto.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale (per il comune di Aosta) sono presentate entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del comune.

Nei materiali consegnati al presidente (di seggio e di ufficio di scrutinio) sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l'elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I Presidenti (di seggio e di ufficio di scrutinio) verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare tengono presente che:

- solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, possono designare i rappresentanti di lista;
- la designazione deve essere in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata;
- il rappresentante di lista designato deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

I nomi dei rappresentanti per le sezioni o per gli uffici di scrutinio dello stesso comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l'estratto autenticato relativo al proprio seggio o ufficio di scrutinio. È da ritenere, salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata in occasione del primo turno di votazione per le elezioni comunali debba intendersi operare anche in relazione all'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 37 della l. r. 4/1995.

Sulla consegna al presidente del seggio dell'elenco dei delegati delle liste: art. 37, commi 2 e 3, della l. r. 4/1995.

Sull'autenticazione della firma dei delegati: art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53; art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio/ufficio di scrutinio. Possono:

- sedere al tavolo del seggio/ufficio di scrutinio o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;
- far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;
- firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna;
- firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
- firmare le strisce attaccate alle finestre o all'entrata della sala della votazione e dello scrutinio.

I rappresentanti possono portare un bracciale o un distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale, del seggio volante e del voto a domicilio.

Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala della votazione anche quando è chiusa.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 43, comma 4, e art. 48, comma 10, della l. r. 4/1995.

Sulla protezione dei dati personali: Provvedimento del garante 6 marzo 2014 (Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale).

§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 24. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa fino a euro 2.065.

Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 96, ultimo comma, del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VIII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto

Il giorno di insediamento del seggio, e comunque in tempo utile per il suo insediamento, il presidente si presenta nel comune della sezione per ricevere dal sindaco o da un suo delegato il materiale necessario per le operazioni di voto.

Il materiale comprende:

- le schede di votazione in pacchi sigillati;
- il bollo della sezione in plico sigillato;
- le liste degli elettori della sezione, distinte in maschi e femmine, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- una copia delle liste degli elettori autenticate dal sindaco o dal segretario comunale, da esporre nella sala della votazione;
- le liste elettorali aggiunte dei cittadini che hanno trasferito la residenza in provincia di Bolzano e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge, conservano il diritto di votare per le elezioni comunali nel comune di precedente residenza e quelle dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- tre copie del manifesto con le liste dei candidati (due copie devono essere esposte nella sala della votazione e una resta a disposizione del seggio);
- il manifesto con le principali sanzioni, da esporre nel seggio;
- l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale e l'elenco dei delegati della lista autorizzati a presentare le designazioni;
- l'urna e le cassette per la votazione;
- le matite copiative per il voto;
- gli stampati necessari per le operazioni di voto;
- gli oggetti di cancelleria necessari nella sezione.

Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale, in due copie (modello N. 111/EC). Una copia rimane al presidente e l'altra viene consegnata al sindaco o a un suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico con il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione del seggio.

I presidenti dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f) (con un unico ufficio elettorale di sezione), per le operazioni di scrutinio utilizzano il materiale preso in carico e di cui ai punti precedenti.

Al presidente vengono consegnati inoltre gli elenchi con i nomi degli:

- elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15 giorni prima della votazione) o deceduti prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- elettori che hanno perso il diritto di voto dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco o a sentenza che li dichiari elettori;
- elettori residenti all'estero;
- elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare nel luogo in cui sono ricoverati;
- elettori detenuti che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione;
- elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- elettori della sezione che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori iscritti ad altre sezioni, dello stesso comune che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso comune.

Gli elettori di cui ai punti precedenti (esclusi i primi tre) **devono** essere iscritti nelle liste elettorali del comune in cui intendono votare.

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- le buste, le liste elettorali aggiunte, i verbali necessari per le operazioni del seggio speciale;
- un secondo bollo della sezione, da usare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei luoghi di cura o di detenzione o a domicilio;
- l'elenco degli elettori che votano nei luoghi di cura o di detenzione o a domicilio.

Sull'insediamento del seggio e sulla consegna del materiale: art. 29 della l. r. 4/1995.

Sull'affissione delle liste e dei manifesti: art. 38 della l. r. 4/1995.

Sul voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura e sulle sezioni ospedaliere: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

Sul diritto di voto dei detenuti: art. 45, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sugli elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sugli elettori che hanno perso il diritto elettorale dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali: primo comma dell'art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

Sul seggio speciale: art. 43, della l. r. 4/1995.

Sul voto domiciliare: art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995 e art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46.
Sulle liste aggiunte per il comune di Bolzano: art. 5 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

§ 26. Controllo dell'arredamento

Il presidente controlla l'arredamento della sala della votazione per rimediare ad eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che:

- a) la sala della votazione abbia una sola porta d'ingresso del pubblico;
- b) un tramezzo divida la sala della votazione in due parti;
- c) il tavolo del seggio sia collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno dopo la chiusura della votazione;
- d) l'urna sia fissata sopra al tavolo per essere sempre visibile a tutti;
- e) sui quattro lati verticali dell'urna sia applicata un'etichetta autoadesiva, dello stesso colore della scheda di votazione, con cornice colorata, nella quale sia riportata la scritta "Elezioni comunali - Schede votate";
- f) l'urna sia integra e funzionale e vi sia il materiale occorrente per chiuderla e sigillarla;
- g) siano presenti da due a quattro cabine; una di queste deve essere destinata ai portatori di handicap fisico;
- h) le cabine siano isolate e provviste di un riparo per assicurare la segretezza del voto; se si trovano a una distanza inferiore ai due metri da porte e finestre, queste devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione;
- i) le cabine garantiscano la segretezza del voto e che il tavolo al loro interno sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro;
- l) non ci siano fori nelle pareti che dividono cabine abbinate, tali da permettere di vedere o comunicare; il presidente deve ripetere questo controllo più volte anche durante la votazione e se verifica l'esistenza di fori, deve ripararli immediatamente con il materiale che ha a disposizione oppure chiudere una delle cabine;
- m) sia ben visibile nella sala della votazione un avviso che ricorda agli elettori il divieto di portare all'interno delle cabine telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare e registrare immagini;
- n) la sala della votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate;

- o) sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto:
degli elettori che non possono accedere alle cabine;
nelle sezioni nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura e di detenzione;
per i seggi speciali;
per gli elettori al loro domicilio.

Sul controllo dell'arredamento: art. 29, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla porta d'ingresso e sui requisiti del tramezzo: art. 38, commi 1, 2 e 3, della l. r. 4/1995.

Sui requisiti del tavolo e sulla collocazione dell'urna: art. 38, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sulla cabina per la votazione: art. 38, commi 5, 6, 8 e 9, della l. r. 4/1995

Sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini: art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 27. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La sala della votazione deve essere organizzata in modo da permettere agli elettori non deambulanti di esercitare il loro diritto al voto.

Il presidente di un seggio che si trova in una sede priva di barriere architettoniche deve accertarsi che l'arredamento della sala della votazione permetta all'elettore non deambulante di:

- leggere il manifesto con i simboli delle liste e i nomi dei candidati;
- votare in assoluta segretezza;
- svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista;
- assistere alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve assicurarsi che ci sia almeno una cabina con caratteristiche tali che l'elettore disabile possa accedervi agevolmente. Questa cabina deve avere un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, alto 80 cm da terra.

In alternativa, può essere predisposto un tavolo con opportuni ripari, addossato alla parete a una distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo tale che assicuri la segretezza del voto.

Il presidente deve infine accertarsi che l'accessibilità ai disabili sia segnalata dall'apposito simbolo.

Sulle facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti: art. 38, commi 6, 7 e 8, della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla cabina dell'elettore disabile: art. 38, commi 6 e 8, della l. r. 4/1995.

Sul simbolo che segnala l'accessibilità del seggio ai disabili: l'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

§ 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio e dopo le operazioni di cui al paragrafo 26, il presidente fa verificare agli scrutatori e al segretario che l'arredamento della sala della votazione sia conforme a quanto previsto dalla legge.

Di tale accertamento e dei provvedimenti presi per rimediare a eventuali irregolarità il presidente fa prendere nota nel verbale (modello n. 115/EC, per i comuni con più sezioni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 113bis/EC, per i comuni con più sezioni con popolazione sino a 15.000 abitanti, modello n. 113/EC, per i comuni con una sola sezione).

§ 29. Custodia della sala di votazione

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per la votazione e per lo scrutinio.

Il presidente dà disposizioni alla forza pubblica per la vigilanza della sala della votazione.

Se all'interno di uno stesso edificio ci sono più seggi, i vari presidenti possono accordarsi per organizzare un servizio di sorveglianza collettivo.

SECONDA SEZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 30. Insediamento del seggio

Il sabato che precede il giorno della votazione, alle 16, il presidente costituisce il seggio: chiama a farne parte il segretario da lui scelto (paragrafo 12) e, dopo averne accertata l'identità, gli scrutatori indicati nei verbali di nomina che gli sono stati consegnati (paragrafo 25).

In seguito il presidente sceglie tra gli scrutatori il vicepresidente (paragrafo 7).

Sulla costituzione del seggio: art. 28 della l. r. 4/1995.

Sulla scelta del segretario: art. 24, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sui verbali di nomina degli scrutatori: art. 29, comma 1, lettera d), della l. r. 4/1995.

Sulla scelta del vicepresidente: art. 23, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 31. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista e non ricadere in altre cause di esclusione previste dalla legge regionale).

Se non sono presenti nella sala della votazione elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nelle giornate di domenica e lunedì, deve restare invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Se domenica o lunedì sono assenti alcuni di coloro che avevano assunto la funzione di presidente o scrutatore per l'assenza dei designati, possono essere sostituiti dai designati iniziali, se questi sono presenti.

Altrimenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo le modalità già illustrate.

Sulle cause di esclusione dalla carica e sulla sostituzione degli scrutatori: art. 25 e art. 28, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 32. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione

Dopo aver costituito il seggio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista. Il presidente li ammette sulla base delle designazioni che il comune gli ha consegnato oppure delle designazioni che i rappresentanti gli presentano direttamente, dopo essersi accertato della loro identità e della regolarità della designazione (paragrafo 21).

I rappresentanti presso la sezione possono presentarsi anche durante le operazioni elettorali, purché le designazioni siano già state effettuate nei modi ed entro le scadenze indicati nel paragrafo 21. In tal caso il presidente ne fa prendere nota nel verbale.

Sui rappresentanti di lista: art. 37 della l. r. 4/1995.

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare gli elettori che presentano la tessera elettorale che attesta l'iscrizione al seggio o l'attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale per quella singola votazione oppure un altro documento che dà diritto al voto in quel seggio, sentenza o attestazione del Sindaco (paragrafo 51).

Inoltre, durante le operazioni elettorali sono ammessi anche:

- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica, in caso di tumulti e disordini (paragrafo 6);
- gli ufficiali giudiziari, quando devono notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (paragrafo 6);
- tutti coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge.

Sulla tessera elettorale: art. 22 della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 39 della l. r. 4/1995.

Sull'attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale: art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

Sull'ammissione al voto in base a sentenza: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco: art. 32-bis del T.U. sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Sull'accesso della forza pubblica e degli ufficiali giudiziari nella sala della votazioni: art. 46 della l. r. 4/1995.

§ 34. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Gli elettori possono entrare nella parte della sala destinata ai componenti del seggio solo per votare, identificare un altro elettore o assistere un altro elettore fisicamente impedito e possono restarci solo per il tempo necessario per completare tali operazioni.

Per far rispettare quanto appena detto, il presidente può far sorvegliare dagli agenti della forza pubblica l'apertura che mette in comunicazione la parte della sala destinata agli elettori con quella destinata ai componenti del seggio.

Il presidente può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il libero accesso agli elettori alla sezione elettorale, a impedire gli affollamenti nelle strade adiacenti, a disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni (paragrafo 6).

Il presidente fa prendere nota nel verbale delle disposizioni prese.

Sul divieto di entrare armati nella sala della votazione: art. 39, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle condizioni per l'entrata degli elettori nella parte della sala destinata ai componenti del seggio: art. 38, comma 3, e art. 41, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sui provvedimenti del presidente per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: art. 46, commi 5, 6, e 7, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione delle disposizioni prese: art. 46, comma 8, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO X

COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 35. Insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale si insedia alle ore 16 del sabato che precede la votazione, contemporaneamente all'insediamento del seggio normale e nella sua stessa sede.

§ 36. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 71) o dei detenuti (paragrafi 75 e 76) oppure, nelle sezioni ospedaliere, quello dei ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina (paragrafo 71).

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio speciale.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio (paragrafo 73), si veda il paragrafo seguente.

Sull'ora della raccolta del voto dei ricoverati: art. 44 della l. r. 4/1995.

§ 37. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio volante, analogamente al presidente del seggio speciale, concorda con la direzione dei luoghi di cura sotto i 100 posti letto, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto degli elettori ricoverati.

Il seggio volante può raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, in questo caso il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, programma, orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio volante che, come detto, è composto da lui stesso, dal segretario e da uno scrutatore.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, la raccolta di tali voti deve avvenire in un orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Se il seggio volante deve recarsi sia presso luoghi di cura sia presso il domicilio di elettori, il presidente provvede, se possibile, con un'unica uscita.

Il presidente e gli altri componenti del seggio, alla chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Sull'ora della raccolta del voto domiciliare: art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 38. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si accerta che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento effettua il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

Sulla predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XI

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 39. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 25), prima dell'inizio delle votazioni (cioè alle ore 7 della domenica mattina):

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune dei quali raccogliere il voto a domicilio.

Sulla votazione dei ricoverati: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

Sulla votazione dei detenuti: art. 45 della l. r. 4/1995.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: legge 7 maggio 2009, n. 46 e art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 40. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

Dopo l'insediamento del seggio, il presidente avvia le operazioni di autenticazione delle schede.

Ogni scheda viene autenticata con due operazioni, nell'ordine sottoindicato:

- 1) la firma dello scrutatore (paragrafo 42);
- 2) la timbratura con il bollo della sezione (paragrafo 44).

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio di sabato.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

Sulle operazioni di firma e timbratura: art. 48, commi 3 e 5, della l. r. 4/1995.

§ 41. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente determina il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, compresa la lista elettorale aggiunta per i cittadini dell'Unione europea, e gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano ma non vi hanno ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge.

Nelle sezioni ospedaliere e in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e detenzione il presidente tiene conto anche degli elettori compresi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco.

Il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare:

- sottrae dal numero di schede da autenticare il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio in un altro seggio del comune;
- aggiunge il numero degli elettori non iscritti nelle liste, ma che abitano nella circoscrizione della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il voto a domicilio (paragrafo 73).

Sulle liste elettorali aggiunte: decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cittadini comunitari e art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309, cittadini trasferiti a Bolzano

§ 42. Ripartizione delle schede da autenticare

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio. Gli scrutatori del seggio speciale non possono firmare le schede.

Gli scrutatori firmano le schede nell'apposito spazio sulla faccia esterna della scheda e contemporaneamente controllano che ogni scheda riporti con esattezza la denominazione del comune e la stessa dicitura.

Il presidente vigila che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e speditezza.

Una volta completata la firma delle schede, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente. Il presidente le conta per verificare che corrispondano al numero di quelle consegnate a ciascuno scrutatore.

Il segretario annota nel verbale il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente fa constatare ai presenti che la scatola nella quale devono essere conservate le schede è completamente vuota e vi ripone tutte le schede firmate.

Sulle caratteristiche delle schede: art. 30 della l. r. 4/1995.

Sull'annotazione nel verbale: art. 48, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 43. Apertura del plico sigillato che contiene il bollo della sezione

Quando gli scrutatori hanno terminato di firmare le schede, il presidente:

- fa constatare agli scrutatori e al segretario che il sigillo del plico con il bollo della sezione è integro;
- apre il plico e fa annotare nel verbale il numero impresso nel bollo.

Se è stato consegnato un secondo bollo, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni del seggio volante o del seggio speciale: servirà per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta votazione da parte di chi si trova in luoghi di cura o di detenzione, o di chi è ammesso al voto a domicilio (capitolo XVIII).

Sulle caratteristiche del bollo della sezione: art. 31 della l. r. 4/1995.

§ 44. Timbratura delle schede

Il presidente estrae dall'apposita scatola le schede già firmate dagli scrutatori.

Il presidente timbra con il bollo della sezione ciascuna scheda nello spazio apposito sulla parte esterna e verifica che il loro numero corrisponda a quello delle schede riposte nella stessa scatola in precedenza.

Il presidente fa poi constatare ai presenti che tali scatole sono completamente vuote e vi ripone tutte le schede timbrate, pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dall'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione. Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 45. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala

Dopo l'autenticazione e la timbratura delle schede il presidente chiude la scatola che contiene le schede autenticate. In mancanza di altri sigilli, incolla sulle scatole due strisce di carta che vengono firmate dal presidente, dai componenti del seggio e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente ripone nell'apposita busta tutto il materiale rimanente (le liste degli elettori di sezione, il plico con il bollo della sezione, gli stampati che servono per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste che contengono le schede avanzate dopo la firma, ecc.). Chiude la busta, che viene firmata sulla chiusura dai componenti del seggio e, se lo richiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente fa poi constatare che l'urna per la votazione è vuota, la chiude e la sigilla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo e chiude la sala in modo che nessuno ci possa entrare.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita, e con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sulla chiusura della sala: art. 48, commi 9 e 10, della l. r. 4/1995.

TERZA SEZIONE

LE OPERAZIONI DI VOTO

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 46. Ricostituzione del seggio

Alle 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno prima. Allo stesso modo procede anche il presidente del seggio speciale.

Eventuali assenti vengono sostituiti come previsto nei paragrafi 4 e 31.

Il presidente chiama quindi ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presso la sezione.

Sull'orario di inizio delle votazioni: art. 49, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'insediamento del seggio speciale: art. 43 della l. r. 4/1995.

§ 47. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto

Dopo la ricostituzione del seggio, il presidente:

- fa verificare ai componenti del seggio che i sigilli di porte e finestre della sala, dell'urna per la votazione, delle buste e delle scatole siano integri;
- apre le buste e la scatola;
- controlla le schede e verifica che il loro numero sia lo stesso della sera prima.

§ 48. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os/1 (EC) per i luoghi di cura oppure Busta D/1 (EC) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XIV

OPERAZIONI DI VOTO

§ 49. Apertura della votazione.

Completate le operazioni preliminari, il presidente illustra ad alta voce agli elettori presenti le modalità di voto. Nell'illustrazione, il presidente deve evitare qualsiasi riferimento a simboli politici, liste o candidati.

Il presidente precisa che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

I - Nelle sezioni dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- a) tracciando con la matita copiativa un solo segno sul contrassegno prescelto.
In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati;
- b) tracciando con la matita copiativa un segno sia sul contrassegno, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sia sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco collegati alla lista votata. Anche in questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia del candidato alla carica di vice sindaco, sia in favore della lista ad essi collegata;
- c) tracciando, con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o su entrambi. In tal caso si intende votata anche la lista collegata al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco;
- d) esprimendo non più di tre voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, nel rispetto delle quote di genere, appartenenti alla lista compresa nel medesimo riquadro di espressione delle preferenze, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso si intendono validamente votati anche il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco nonché la lista cui appartengono i candidati.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati alla carica di consiglieri comunali preferiti, o solo il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data, ed eventualmente,

il luogo di nascita del candidato prescelto, salvo che venga indicato il numero corrispondente a coloro che si vogliono votare;

- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono vietati altri segni o indicazioni;
- prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini;
- eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Sull'espressione del voto dell'elettore: art. 53, commi 2 e 3, della l. r. 4/1995.

Sull'espressione del voto di preferenza dell'elettore: art. 54, commi 2, 3 e 4, della l. r. 4/1995.

II - Nelle sezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - AOSTA:

- a) tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una delle liste collegate ad un candidato alla carica di sindaco con il relativo candidato alla carica di vice sindaco, poste alla destra dei nominativi prescelti. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per il candidato alla carica di vice sindaco, sia per la lista preferita;
- b) tracciando un segno sul rettangolo recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, ed un altro segno su una lista **non** collegata ai candidati sindaco e vice sindaco prescelti, nel qual caso s'intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco e s'intende **nullo il voto di lista**;
- c) tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, collegati alla lista votata, in tal caso il voto s'intende validamente espresso sia in favore dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco sia in favore della lista ad essi collegata;
- d) tracciando un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o sul rettangolo che contiene i nominativi stessi senza segnare alcun contrassegno di lista, s'intendono **validamente votati solo i candidati prescelti** ed è esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora vi siano più liste collegate;
- e) manifestando non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale, nel rispetto delle quote di genere,

segnando, sulle apposite righe tracciate sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso s'intende votata anche la lista cui appartengono i candidati votati nonché i collegati candidati alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- l'elettore può manifestare non più di tre voti di preferenza, nel rispetto delle quote di genere, per candidati alla carica di consigliere comunale esclusivamente della lista da lui votata;
- il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; è possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data ed eventualmente il luogo di nascita del candidato prescelto;
- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono vietati altri segni o indicazioni;
- prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini;
- eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione e fa riportare nel verbale l'ora di inizio.

Sull'espressione del voto di lista: art. 55, commi 2, 3 e 5 della legge regionale 4/1995.

Sull'espressione del voto di preferenza: art. 59, commi 2, 3, 4 e 7, della legge regionale 4/1995)

§ 50. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Gli elettori non possono portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La legge prevede sanzioni per chi non rispetta questo divieto.

Il presidente affigge all'interno della sala della votazione un avviso con il seguente testo:

“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 300 a euro 1.000 .”

Quando l'elettore presenta al seggio il documento di identificazione e la tessera elettorale, il presidente prende in consegna telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Dopo il voto, il presidente restituisce all'elettore le apparecchiature prese in consegna insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Sul divieto di introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sulle sanzioni previste per i trasgressori: art. 1, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 51. Ammissione al voto degli elettori

Le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

L'elettore esprime il voto presentandosi di persona alla sezione elettorale nelle cui liste è iscritto, portando con sé la propria tessera elettorale.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Qualora la tessera elettorale riporti il timbro di un'altra sezione e la stessa data della consultazione in corso, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano, indipendentemente dall'ordine in cui sono iscritti nelle liste.

Il presidente può dare la precedenza al sindaco, agli addetti al servizio elettorale, agli agenti della forza pubblica e a tutti coloro che svolgono un compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione è ammesso a votare nella sezione:

- 1) chi si presenta con l'attestazione del sindaco che lo ammette a votare in quella sezione (paragrafo 57);
- 2) chi si presenta con una sentenza che lo dichiara elettore del comune (paragrafo 57);
- 3) i componenti del seggio (paragrafo 59);

- 4) i rappresentanti di lista se iscritti nelle liste elettorali del comune (paragrafo 59);
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio nella sezione se iscritti nelle liste elettorali del comune (paragrafo 59);
- 6) gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale (paragrafo 60).

I predetti elettori esibiscono la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 sono annotati nel verbale. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti al termine della lista degli elettori della sezione (se non sono già compresi nella stessa); inoltre, le generalità degli elettori medesimi sono riportate nel verbale.

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati al termine della lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che i loro nominativi sono annotati anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Sull'ordine di presentazione degli elettori al voto: art. 49, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulla presentazione della tessera elettorale e del documento di identità: art. 22, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 39, commi 1, 3 e 4, della l. r. 4/1995.

Sui non deambulanti e sulla votazione in sezione diversa dalla propria: art. 40, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni penali: art. 93, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

§ 52. Identificazione degli elettori

Per poter votare l'elettore deve presentare un documento con foto che consenta l'identificazione. Sono validi:

- un documento di identità rilasciato dalla pubblica amministrazione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento e ha chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della stessa CIE;
- una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia convalidata da un comando militare;
- una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale.

In questi casi, lo scrutatore indica gli estremi del documento nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore non ha con sé uno di questi documenti, l'identificazione può essere attestata da un componente del seggio che conosca personalmente l'elettore. In questo caso, il componente del seggio che identifica l'elettore firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore privo di documento non è conosciuto da un componente del seggio, può essere identificato da un altro elettore del comune con un regolare documento di identità o che sia a sua volta conosciuto personalmente da un componente del seggio. Colui che attesta l'identità dell'elettore deve presentare un documento di identificazione e firmare nella colonna di identificazione della lista degli elettori del seggio. Il presidente lo avverte che, se afferma il falso, incorrerà nelle pene previste dalla legge.

Se c'è disaccordo sull'identità dell'elettore tra i componenti della sezione o tra i rappresentanti di lista, è il presidente che decide se ammettere l'elettore al voto.

Sull'identificazione dell'elettore: art. 49, commi 2, 3, 4 e 5, della l. r. 4/1995.

Sul potere decisionale del presidente: art. 49, comma 7, della l. r. 4/1995.

Sulle pene previste per chi contribuisce all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto: art. 95 del Testo Unico 570/1960.

§ 53. Verifica della tessera elettorale

Per essere ammesso a votare, l'elettore deve presentare la tessera elettorale.

Il presidente controlla che sulla tessera elettorale non ci sia già il bollo del voto per la stessa elezione.

Uno scrutatore timbra e appone la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale; inoltre, annota il numero della tessera e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione sugli appositi registri (uno maschile e uno femminile) mod. n. 141/EC.

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e sono in possesso dell'apposita tessera elettorale, possono votare per il rinnovo dei consigli comunali.

Per gli elettori senza tessera elettorale, lo scrutatore mette il bollo della sezione e la sua firma e scrive "ha votato" sulla sentenza o sull'attestazione del sindaco o sull'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco, IN MODO CHE L'ELETTORE NON POSSA VOTARE ANCHE IN UN'ALTRA SEZIONE DELLO STESSO COMUNE.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza e dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Sull'esibizione della tessera elettorale: art. 22, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sul modello di tessera elettorale: tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

Sul modello di tessera elettorale per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia: tabella D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, modificata dal decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000.

§ 54. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo che l'elettore è stato identificato, il presidente:

- legge ad alta voce il nome dell'elettore e il suo numero di iscrizione nella lista di sezione;
- consegna la matita per la votazione;
- consegna la scheda per la votazione; è opportuno che il presidente consegna la scheda aperta, in modo che l'elettore possa controllare che non vi siano segni che la invalidano;
- fa constatare all'elettore che la scheda è autenticata.

§ 55. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, entra nella cabina elettorale per esprimere il voto.

Prima di uscire dalla cabina, l'elettore ripiega la scheda secondo le linee della piega precedente. Se un elettore non piega la scheda, il presidente lo invita a rientrare nella cabina per piegarla.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

L'elettore consegna quindi la matita e la scheda al presidente, il quale:

- verifica che la scheda sia la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- verifica che sulla parte esterna della scheda non ci siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- inserisce la scheda nell'urna.

Uno scrutatore firma accanto al nome dell'elettore nella colonna apposita della lista degli elettori di sezione per attestare che l'elettore ha riconsegnato la scheda.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da euro 103 a euro 309; il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena terminate le operazioni dell'ufficio.

Il presidente riconsegna all'elettore il documento di identità e la tessera elettorale.

Sull'espressione del voto fuori dalla cabina: art. 50, comma 6, della l. r. 4/1995.

Sui doveri del presidente: art. 98 del Testo Unico 570/1960 ed art. 14 del d.P.R. n. 299/2000.

Sulla verifica dell'autenticità della scheda: art. 50, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla riconsegna della scheda e della matita: art. 50, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sull'ammenda per la mancata riconsegna della scheda o della matita: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 56. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Il presidente rileva e comunica al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni all'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, il numero di elettori che hanno votato fino a quel momento:

- domenica alle ore 12.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 19.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 23.00 rilevazione numero votanti alla chiusura delle operazioni di voto (distinti in maschi, femmine e totale).

CAPITOLO XV

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 57. Voto di un elettore che ha diritto a votare in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco

Prima di consegnare la scheda a un elettore che si presenta al seggio con una sentenza o con un'attestazione del sindaco che lo dichiara elettore il presidente:

- prende visione della sentenza o dell'attestazione del sindaco;
- fa prender nota nel verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento d'identità e dell'autorità che lo ha rilasciato e degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- scrive sulla sentenza o sull'attestazione la dicitura "ha votato" accompagnata dalla propria firma e dal bollo della sezione, in modo che l'elettore non possa votare anche in un'altra sezione dello stesso comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo nella sezione indicata nell'attestazione.

La scheda da consegnare all'elettore viene prelevata tra quelle autenticate.

Il presidente sostituisce la scheda autenticata prelevata per ogni elettore non iscritto nelle liste con un'altra scheda prelevata tra quelle non autenticate. Queste vengono firmate da uno scrutatore, timbrate dal presidente e poi introdotte nella scatola che contiene le schede autenticate.

Non bisogna confondere l'attestazione del sindaco con cui un elettore viene ammesso a votare con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco. Se si presenta a votare un elettore con questo attestato, non si deve autenticare nessuna scheda aggiuntiva. L'elettore, infatti, risulta già iscritto nella lista della sezione.

Sul diritto di voto in base a una sentenza o un'attestazione del sindaco: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 58. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione. In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato e registrato nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo:

- prende visione dell'attestato sostitutivo;

- fa prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;

- appone sull'attestato l'annotazione: "ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate.

Sul voto con attestato sostitutivo della tessera elettorale: art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

§ 59. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio

I componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio possono votare nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se sono iscritti nelle liste di altra sezione del comune.

Prima di consegnare le schede elettorali, il presidente verifica la tessera elettorale, fa annotare le generalità degli elettori nell'apposito paragrafo del verbale e il numero della tessera elettorale nell'apposito registro (paragrafo 53) e fa timbrare e registrare la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale.

Per i componenti del seggio e i rappresentanti di lista non è necessario annotare gli estremi del documento d'identità, dato che sono già stati identificati.

Le schede consegnate agli interessati vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori della sezione.

Sul voto dei componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio: art. 40, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'aggiunta in calce dei nominativi degli elettori: art. 40, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 60. Voto di elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali della sezione che non è accessibile con sedia a rotelle possono votare in una qualsiasi sezione del comune priva di barriere architettoniche.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un certificato che attesta il proprio stato. Sono considerati validi i certificati medici rilasciati dall'Azienda sanitaria locale e la patente di guida speciale. È necessario in ogni caso che dai certificati emerga l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione.

Il presidente, accertandosi che esistano le condizioni appena illustrate, annota nel verbale le generalità dell'elettore, il numero del suo documento di

riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o del documento della persona che attesta la sua identità, l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi di questi elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori del seggio e i certificati medici devono essere allegati al verbale.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina (o al tavolo) allestita secondo le indicazioni riportate al paragrafo 27.

Le schede consegnate agli elettori non deambulanti e non iscritti nelle liste elettorali della sezione vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 57.

Sul voto degli elettori non deambulanti: art. 40, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle certificazioni mediche da allegare al verbale: art. 40, comma 2 e art. 41, commi 6, 7, e 9 della l. r. 4/1995.

Sui nominativi degli elettori aggiunti in calce alle liste: art. 40, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 61. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico

Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento della stessa gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un elettore scelto liberamente.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Sono ammessi al voto con l'assistenza di un accompagnatore:

- gli elettori con handicap fisico sulla cui tessera il comune ha posto il timbro AVD che indica il "diritto al voto assistito"; il timbro si trova nella parte interna della tessera e deve essere accompagnato dalla firma di un delegato del sindaco;
- gli elettori con handicap fisico che presentano un certificato di un medico designato dall'Azienda sanitaria locale che attesta la loro condizione, anche se sulla tessera elettorale non c'è il timbro AVD; il certificato, rilasciato gratuitamente, deve indicare che l'elettore non può votare senza l'assistenza di un accompagnatore;
- gli elettori ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'INPS (e in precedenza dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854; all'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria "ciechi civili" deve essere riportato uno dei codici attestante la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07: in questo caso il presidente fa annotare nel verbale gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità, senza doversi accertare che vi sia effettivamente un impedimento;

- gli elettori che presentano altri impedimenti anche se non hanno il timbro AVD sulla tessera elettorale o un certificato medico che attesta il loro stato; in questi casi spetta al presidente valutare che vi sia effettivamente un impedimento. L'ammissione al voto assistito è consentita solo se l'infermità riguarda la capacità visiva o il movimento degli arti superiori dell'elettore. Il presidente, per poter ammettere l'elettore al voto assistito, deve accertare che vi sia effettivamente l'impedimento, o perché evidente, o perché ne sia direttamente a conoscenza. Le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto assistito. Ovviamente, i portatori di handicap di natura psichica, che presentano una menomazione fisica che impedisce loro di esercitare materialmente il diritto di voto, possono essere ammessi al voto assistito.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di un handicap fisico.

Sull'esercizio di voto da parte di affetti da infermità e sulla richiesta di voto assistito: art. 41, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle norme che agevolano il diritto di voto agli elettori portatori di handicap: art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sulla presentazione di un certificato medico per l'attestazione dell'infermità: art. 41, commi 6, 7, 8 e 9 della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto assistito dei ciechi: art. 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Sul potere del presidente di valutare la sussistenza dell'impedimento in mancanza di certificazione: decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 1990, n. 505.

Sull'apposizione del simbolo AVD: legge 5 febbraio 2003, n. 17.

§ 62. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico

Il presidente, prima di consegnare la scheda elettorale all'elettore con handicap fisico:

- richiede la tessera elettorale anche all'accompagnatore;
- si assicura che l'accompagnatore non abbia già accompagnato in cabina altri elettori;
- scrive sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, la dicitura "accompagnatore" seguita dalla data e dalla sigla del presidente, senza aggiungere il bollo della sezione;
- chiede all'elettore se ha scelto liberamente il proprio accompagnatore e se ne conosce il nome e il cognome.

In seguito, il presidente fa annotare nel verbale il nome e il cognome dell'elettore ammesso al voto assistito, il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, il motivo che giustifica il voto assistito, il nome del medico o dell'istituzione che ha accertato l'impedimento dell'elettore, il nome e cognome dell'accompagnatore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito perché nella tessera elettorale è presente il timbro AVD, il presidente fa annotare nel verbale, nella colonna riservata al motivo, il numero della tessera elettorale dell'elettore senza indicare il nome del medico.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito per decisione del presidente, questi fa annotare nel verbale il motivo che giustifica il voto assistito. Non è invece necessario indicare il ragionamento che ha portato il presidente ad ammettere l'elettore al voto assistito.

L'eventuale certificato medico deve essere allegato al verbale.

Sulle annotazioni da porre nella tessera elettorale dell'accompagnatore: art. 41, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sulle annotazioni da riportare nel verbale: art. 41, comma 5, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVI

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 63. Elettore che indugia nel voto

Se un elettore indugia nella cabina, spetta al presidente valutare se l'elettore impiega intenzionalmente più tempo del necessario per esprimere il suo voto.

Il presidente invita l'elettore a restituire la scheda; se l'elettore non risponde all'invito, la scheda viene annullata.

L'elettore che ha indugiato nel voto non verrà riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate devono essere inserite nell'apposita busta.

L'accaduto deve essere riportato nel verbale e deve essere annotato accanto al nome dell'elettore nella lista della sezione.

Sull'elettore che indugia nel voto: art. 46, comma 7, ultimo periodo, della l. r. 4/1995.

§ 64. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore

La scheda che viene restituita dall'elettore senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore non deve essere inserita nell'urna.

La scheda deve essere, invece, siglata dal presidente e da almeno due scrutatori e allegata al verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

La scheda consegnata dall'elettore viene inserita nell'apposita busta.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore. L'elettore non può più votare.

Spetta al presidente valutare se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore.

Sull'elettore che consegna una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore: art. 50, comma 5, della l. r. 4/1995.

Sulla denuncia dell'elettore: art. 90, comma 2, del Testo Unico 570/1960.

§ 65. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non riconsegna la scheda, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la scheda, perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla segnalazione dell'elettore che non riconsegna la scheda: art. 50, comma 5, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni amministrative: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 66. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda viene annullata. Le schede annullate vengono inserite nell'apposita busta e vengono allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non viene più riammesso al voto.

Il presidente o chiunque altro trascura o impedisce di far entrare nella cabina l'elettore, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo 50), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare.

Sul voto fuori dalla cabina: art. 50, comma 6, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni per chi ostacola il voto nella cabina: art. 99 del Testo Unico 570/1960.

§ 67. Elettore che verifica che la sua scheda è deteriorata

Se l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata dal presidente è deteriorata o se la deteriora lui stesso, può chiedere che venga sostituita, dopo aver restituito quella deteriorata.

L'elettore ha diritto che gli venga sostituita la scheda ogni volta che la trova deteriorata; se è lui stesso a deteriorarla gli può essere sostituita una sola volta.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnare un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autentiche, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

Il presidente annota poi sulla scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", firma la scheda e la inserisce nell'apposita busta.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue che viene firmata da uno scrutatore e timbrata dal presidente.

Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati: "Art. 63 "Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma. "Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda". Le parole tra parentesi quadra nel secondo comma dell'art. 63 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

§ 68. Elettore che non riconsegna la matita

Se l'elettore non riconsegna la matita, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la matita perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla riconsegna della matita: art. 50, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni amministrative: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 69. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Prima o dopo l'identificazione dell'elettore e la sua registrazione negli appositi verbali e registri possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non deve essere considerato come votante e quindi non deve essere conteggiato tra i votanti della sezione. Qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, si annota a margine degli stessi la dicitura: "NON VOTANTE". Il bollo della sezione non deve essere apposto sulla tessera elettorale (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato, considerato che la successione delle operazioni d'identificazione per la registrazione degli elettori non è rigidamente prescritta per legge);
- 2) l'elettore ritira la scheda, non entra in cabina e restituisce la scheda al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, simile a quella dell'elettore che non vota in cabina: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata (paragrafo 69).

Se l'elettore chiede che vengano messi a verbale reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto, il presidente del seggio ne prende nota succintamente nel verbale specificando anche le generalità dell'elettore e allegando eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritiene di consegnare al seggio.

Sul rifiuto di ritirare la scheda, reclami e dichiarazioni di astensione: art. 52 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVII

VOTO PER I RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente del seggio allega l'attestazione al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Per facilitare le operazioni di voto, il sindaco del comune, oltre al restante materiale elettorale, fornisce anche l'elenco degli elettori che hanno richiesto di votare nel seggio ospedaliero (paragrafo 15). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco purché in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione.

Se l'elettore non è incluso nell'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera, il presidente consegna all'elettore una scheda presa dalla busta delle schede già autenticate. La scheda viene sostituita con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

Gli elettori vengono registrati nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura. (modelli n. 128/EC m e n. 128/EC f).

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nell'apposito registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale costituito all'interno della sezione ospedaliera vedi paragrafo 16 e 71.

Sul voto in sezione ospedaliera: art. 42 della l. r. 4/1995.

Sul registro annotazione tessera: art. 42, comma 6, della l. r. 4/1995.

§ 71. Operazioni di voto dei seggi speciali: luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e impossibilitati ad accedere alla cabina nelle sezioni ospedaliere

Nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio speciale, composto da un presidente, da un segretario e da uno scrutatore (designato per sorteggio).

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale

direttamente al capezzale adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori ricoverati possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alle operazioni dei seggi speciali possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista.

Il voto viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 36).

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del 10%. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta Os/1/(EC)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 25). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco.

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2/(EC)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 70).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta. (modelli n. 128/EC m e n. 128/EC f).

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura. (modelli n. 143/EC m e n. 143/EC f).

Il segretario compila, in duplice copia, rispettivamente il verbale: modello n. 119/EC per i luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e il modello 120/EC per gli impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e intro-

dotte nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate corrisponda al numero degli elettori ricoverati che hanno votato.

Nel verbale del seggio ordinario (Mod. n. 113/EC, per i comuni con una sola sezione, Mod. n. 113bis/EC, per i comuni con più sezioni (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste e i suoi compiti si sono conclusi.

Sulla votazione dei degenti in luoghi di cura: art. 43 della l. r. 4/1995.

§ 72. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto: seggi volanti

Negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato per sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 37).

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del 10%. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta Os/1 (EC)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 25). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato che vota nella lista aggiunta. (modelli n. 128/EC m e n. 128/EC f).

Lo scrutatore annota nell'apposito registro delle tessere elettorali (paragrafo 53) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del sindaco al registro stesso. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta Os/2 (EC)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta N. 6a/EC (paragrafi 63, 64, 66, 67 e 69).

Il segretario compila in duplice copia un verbale distinto per ogni luogo di cura (Modello N. 118/EC).

Per la votazione dei degenti in luoghi di cura minori: art. 44 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 73. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Possono votare nel loro domicilio gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Il presidente trova, tra i materiali che gli vengono consegnati nel giorno di insediamento del seggio, gli elenchi degli ammessi al voto a domicilio così suddivisi:

- a) elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- b) elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune;
- c) elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune; i nominativi sono aggiunti in calce alle liste stesse.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Il presidente, prima dell'inizio delle votazioni, prende nota nelle liste della sezione degli elettori della sezione che votano a domicilio nella sezione, cancella gli elettori della sezione che votano a domicilio in un'altra sezione e aggiunge gli elettori di altre sezioni che votano a domicilio nella sezione.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: legge 7 maggio 2009, n. 46 e art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 74. Raccolta del voto a domicilio

Il voto a domicilio viene raccolto da un seggio volante formato dal presidente con l'assistenza del segretario e di uno degli scrutatori estratto a sorte. Durante la loro assenza le normali operazioni di voto presso la sede del seggio continuano regolarmente. In questo periodo il vicepresidente assume le funzioni di presidente, e uno scrutatore quelle di segretario.

I rappresentanti di lista, se lo chiedono, possono assistere alla raccolta del voto a domicilio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Per le operazioni di voto il presidente porta con sé le schede di votazione, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio e tutto il materiale per la votazione.

Le schede autenticate per la votazione devono essere in numero adeguato a quello degli elettori dei quali si deve raccogliere il voto a domicilio aumentato del 10% (Buste VD/EC n. 1).

Dopo l'espressione del voto, le schede devono essere raccolte e riportate nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e messe nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio (Buste VD/EC n. 2).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Per poter votare, questi elettori devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Il presidente cura che, al rientro nel seggio, il nominativo dell'elettore venga annotato in fondo alla lista sezionale, sempre che non sia già iscritto nella lista stessa e che il numero della tessera elettorale sia annotato negli appositi registri. (modelli n. 141/EC m e n. 141/EC f).

Se il voto a domicilio è raccolto dalla sezione in cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota a fianco del nome dell'elettore sulla lista della sezione che il voto è stato raccolto a domicilio;
- annota il nome dell'elettore nell'apposito verbale.

Se il voto a domicilio è raccolto da una sezione diversa da quella a cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- aggiunge il nome dell'elettore alla fine della lista della sezione;
- annota il nome dell'elettore nell'apposito verbale.

Se l'elettore ammesso al voto a domicilio si avvale dell'assistenza di un altro elettore, si seguono le indicazioni date ai paragrafi 61 e 62.

Tutti i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che sono presenti durante la raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nell'assoluto rispetto delle sue particolari condizioni di salute.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 75. Votazione dei detenuti

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi possono votare per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

Sul voto dei detenuti: art. 45, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto dei detenuti: art. 45, commi 2 e 3, della l. r. 4/1995.

§ 76. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Il voto dei detenuti viene raccolto, all'interno del luogo di detenzione, dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di detenzione (paragrafo 36) adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

I rappresentanti di lista possono assistere alla raccolta del voto degli elettori detenuti, se lo chiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello dei detenuti che hanno diritto al voto presenti nel luogo di detenzione, aumentato del 10%; le schede sono trasportate nella busta D1/EC.

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (paragrafo 25).

Dopo il voto, le schede devono essere raccolte e portate al seggio nella busta D2/EC.

Il presidente registra il nome dell'elettore detenuto che vota nella lista elettorale aggiunta. (modelli n. 129/EC m e n. 129/EC f).

Lo scrutatore annota nell'apposito registro, al quale viene allegata anche l'attestazione del sindaco, il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato (paragrafo 53). (modelli n. 142/EC m e n. 142/EC f).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori detenuti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta N. 6a/EC (paragrafi 63, 64, 66, 67 e 69).

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai detenuti stessi, che devono essere allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 70).

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni.

Il segretario compila in duplice copia il verbale (modello n. 121/EC).

Nel verbale delle operazioni di seggio deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste.

Sul seggio speciale: art. 45 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XX

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 77. Chiusura della votazione

Le operazioni elettorali proseguono fino alle 23 della domenica. Se a quell'ora sono presenti nella sala o nelle immediate vicinanze elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Infine, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate.

Sulla chiusura delle operazioni di voto: art. 47, comma 1, e art. 51, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XXI

OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON UN'UNICA SEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTE- RA F)

§ 78. Sgombero del tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente sgombera il tavolo da tutte le carte e dagli oggetti non più necessari, sigilla l'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate; cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono.

In particolare, il presidente ripone nel plico (Busta N. 9/EC) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione delle elezioni comunali, apponendovi la propria firma.

Quindi, dà inizio alle operazioni di riscontro della votazione.

Sullo sgombero del tavolo: art. 51, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 79. Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato.

Pertanto accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato. Il presidente pone attenzione al fatto che ogni volta che un elettore deposita la propria scheda nell'urna uno degli scrutatori appone la propria firma accanto al nome dell'elettore nella lista di sezione;
2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);
3. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione; e inoltre il numero degli ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti in altre sezioni, in servizio di ordine pubblico nella sezione, che hanno votato nella sezione;
4. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);
5. il numero degli elettori che hanno votato pur se non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi al voto domiciliare in quanto hanno indicato come loro dimora un'abitazione compresa nell'ambito territoriale della sezione.

Sulla determinazione del numero dei votanti: art. 51, comma 1, lett. c), della l. r. 4/1995.

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 50, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sul voto in base a sentenza: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 80. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi di elettori indicati nel paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche i ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili. (modelli n. 128/EC m, n. 128/EC f, n. 129/EC m e n. 129/EC f).

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla il registro nel quale sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali, dato dal numero di tessere elettorali registrate:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato;

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Sull'ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: artt. 43, 44 e 45 della l. r. 4/1995.

§ 81. Controllo delle schede residue - Formazione dei relativi plichi

Il presidente controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente, che non hanno votato.

Quindi, confeziona le schede autenticate rimaste inutilizzate, e le schede non autenticate e chiude il plico.

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 51, comma 1, lettera d), della l. r. 4/1995.

§ 82. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzate

Completati gli accertamenti del numero dei votanti, il seggio forma i plichi con le liste per la votazione nella sezione e le schede non utilizzate.

Nelle buste vanno inserite:

- a) le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere siglate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori (Busta n. 4/EC);
- b) i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti (Busta n. 4/a/EC);
- c) le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate (Busta n. 5/EC)

I plichi vengono sigillati; sui sigilli mettono la loro firma il presidente e almeno due scrutatori e, se lo chiedono, i rappresentanti di lista.

I plichi vengono recapitati immediatamente, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta.

Sulla vidimazione delle liste elettorali, sull'apposizione delle firme sul plico contenente le liste della votazione, sull'invio del plico, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta: art. 51, comma 1, lettere c), d) ed e) della l. r. 4/1995.

§ 83. Rinvio delle operazioni di scrutinio e chiusura del seggio

Il seggio provvede quindi a racchiudere i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito plico sigillato e rinvia le operazioni alle ore otto del lunedì successivo e chiude la sala in modo che nessuno ci possa entrare.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita, e con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

Le operazioni previste nei precedenti paragrafi devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna operazione deve farsi menzione nel verbale.

Sull'ordine delle operazioni: art. 51, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sulla composizione del seggio: art. 34 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Sulla scelta del vicepresidente: art. 40, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 66, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

CAPITOLO XXII

OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) E NEL COMUNE DI AOSTA (LETTERA E))

§ 84. Sgombero del tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente sgombera il tavolo da tutte le carte e dagli oggetti non più necessari, sigilla l'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate; cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono.

In particolare, il presidente ripone nel plico (Busta N. 9bis/EC) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, apponendovi la propria firma.

Quindi, dà inizio alle operazioni di riscontro della votazione.

Sullo sgombero del tavolo: art. 51bis, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 85. Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato.

Pertanto accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato; il presidente pone attenzione al fatto che ogni volta che un elettore deposita la propria scheda nell'urna uno degli scrutatori appone la propria firma accanto al nome dell'elettore nella lista di sezione;

2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);

3. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione; e inoltre il numero degli ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti in altre sezioni, in servizio di ordine pubblico nella sezione, che hanno votato nella sezione;

4. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);

5. il numero degli elettori che hanno votato pur se non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi al voto domiciliare in quanto hanno indicato come loro dimora un'abitazione compresa nell'ambito territoriale della sezione.

Sulla determinazione del numero dei votanti: art. 51, comma 1, lett. c), della l. r. 4/1995.

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 50, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sul voto in base a sentenza: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 86. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi di elettori indicati nel paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche i ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili. (modelli n. 128/EC m, n. 128/EC f, n. 129/EC m e n. 129/EC f).

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla il registro nel quale sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali, dato dal numero di tessere elettorali registrate:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato,

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Sull'ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: artt. 42, 43, 44 e 45 della l. r. 4/1995.

§ 87. Controllo delle schede residue - Formazione dei relativi plichi

Il seggio controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente, che non hanno votato.

Quindi, confeziona le schede autenticate e rimaste inutilizzate e le schede non autenticate e chiude il plico (Busta n. 5/EC).

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 51, comma 1, lettera d), della l. r. 4/1995.

§ 88. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzate

Completati gli accertamenti del numero dei votanti, il seggio forma i plichi con le liste per la votazione nella sezione e le schede non utilizzate.

Nelle buste vanno inserite:

- a) le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere siglate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori (Busta n. 4/EC);
- b) i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti (Busta n. 4/a/EC);
- c) le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate più le schede deteriorate (Busta n. 5/EC).

I plichi vengono sigillati; sui sigilli mettono la loro firma il presidente e almeno due scrutatori e, se lo chiedono, i rappresentanti di lista.

I plichi vengono recapitati immediatamente, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta.

Sulla vidimazione delle liste elettorali, sull'apposizione delle firme sul plico contenente le liste della votazione, sull'invio del plico, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta: art. 51bis, comma 1, lettere c), d) ed e) della l. r. 4/1995.

§ 89. Conteggio delle schede votate.

Il presidente apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, e attesta nel verbale il relativo numero. Dopodiché, riscontra il numero così ottenuto con il numero dei votanti quale risulta dal paragrafo 26 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Mod. 113-BIS/EC). Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

Il presidente procede confezionando le mazzette da 50 schede raggruppando 25 in un senso e 25 in senso opposto, bloccandole con due elastici posizionati a croce, che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono.

La busta così sigillata dovrà poi essere inserita nella busta trasparente contenuta nella busta stessa.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il presidente, dopo averne fatta menzione nel verbale, procede alla chiusura dello stesso e alla formazione dei plichi di cui al paragrafo successivo, per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione.

§ 90. Formazione del plico da inviare alla Presidenza della Regione, chiusura del seggio e consegna presso la sala di deposito della busta contenente le mazzette delle schede votate.

Il presidente forma il plico contenente il verbale da inviare alla Presidenza della Regione, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano.

Il presidente compila la comunicazione (Mod. N. 155/EC) con l'indicazione del totale delle schede votate.

Il presidente forma un plico, da inviare alla Presidenza della Regione, contenente i documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, nonché il bollo per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio.

Il presidente deposita presso la segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

Il presidente rinvia le operazioni al lunedì successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), i **presidenti** degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano presso la sala di deposito al **Presidente** della prima sezione, che ne rilascia apposita ricevuta, la busta (Busta n. 7bis/EC) contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f) e la comunicazione Mod. n. 155/EC di cui al comma 1, lettera i) dell'articolo 51bis della l.r. 4/1995.

Nel Comune di Aosta i **Presidenti** degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti di cui all'articolo 23, comma 7 della l.r. 4/1995, che ne rilasciano apposita ricevuta, presso la sala di deposito, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione Mod n 155/EC di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 51bis della l.r. 4/1995.

Le operazioni previste dal comma 1 dell'art. 51bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Sulla formazione e invio dei plichi: art. 51bis, comma 1, lettere j, k e l.

Sulla consegna della busta contenente le mazzette delle schede votate: art 51bis, commi 2 e 3.

QUARTA SEZIONE

LO SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO PER I
COMUNI CON UNA UNICA SEZIONE DI CUI
ALL'ART. 22BIS, COMMA 1, LETTERA F)

§ 91. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Alle ore 8.00 del lunedì mattina il Presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone della domenica precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato al paragrafo 31.

Prima di iniziare lo scrutinio, il Presidente:

- estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vice Presidente) colui che estrarrà le schede dall'urna;
- assegna a un altro scrutatore il compito di registrare, assieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;
- assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella relativa scatola, una volta spogliato il voto.

Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del seggio:

- il Presidente o il vice Presidente;
- uno scrutatore che estrae le schede dall'urna;
- un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- un terzo scrutatore che ripone le schede in un'apposita scatola.

Possono assistere alle operazioni di scrutinio:

- i rappresentanti di lista presso la sezione;
- gli elettori del Comune;
- le persone indicate nel paragrafo 34.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 28, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 28, comma 3 coordinato con l' art. 62, comma 3, della l. r. 4/199

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 92. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 16 del giorno stesso.

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 62, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 93. Inizio dello scrutinio

Il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, rimuove dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, la agita in modo da mescolare le schede.

Quindi il Presidente fissa nuovamente l'urna al tavolo, la apre e avvia lo spoglio.

SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA UNICA SEZIONE DI CUI ALL'ART. 22BIS, COMMA 1, LETTERA F) E I COMUNI DI COGNE, PERLOZ E VERRAYES (LETTERA C))

§ 94. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 91) estrae dall'urna una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente.

Il Presidente pronuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vicesindaco votati e il contrassegno della lista ad essi collegata.

Subito dopo il Presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Si fa presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

I prospetti di riscontro sono utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Le schede contenenti voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata, nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il Presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello

spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall'urna solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del Presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 62 della l. r. 4/1995.

§ 95. Modi di espressione del voto nelle schede

Come già illustrato al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 96. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista.

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione, cioè quando la scheda:

a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiasti;

b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiasti;

b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;

c) i voti di preferenza sono più di tre;

d) i voti di preferenza non rispettano le quote di genere (in questo caso è annullata solo l'ultima preferenza);

e) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 1), se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 2), sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale. Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 63 della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 54 della l. r. 4/1995.

§ 97. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il Presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio. Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 98. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il Presidente, sentiti gli scrutatori. Il Presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del Presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del Presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal Presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 63, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 63, comma 2 e art. 54 della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 99. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il Presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;

- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;

- conta le schede nulle;

- conta le schede bianche;

- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 100. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il Presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata corrispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 101. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti, come da paragrafo 105 e seguenti.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 64, comma 1, della l.r. 4/1995

§ 102. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente chiude il verbale e forma i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Pertanto, il Presidente:

- chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta n. 7/EC.

- raccoglie in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state autenticate, inserisce anche una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) (Busta n. 6b/EC);

- raccoglie le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate agli elettori che hanno indugiato nel voto,

quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per votare, e che sono state autenticate (Busta n. 6a/EC).

Se non si è resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al verbale del seggio (voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, oppure eventuale mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il Presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, strappa gli allegati lungo la linea tratteggiata, per renderli inutilizzabili, e li accantona.

Il verbale è redatto in due esemplari ed è firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso in un piego (Busta 6/C), sigillato con il bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede valide.

Sulla chiusura del verbale delle operazioni di scrutinio: art. 64 della l.r. 4/1995

§ 103. Restituzione del materiale elettorale

Dopo aver concluso lo scrutinio, il Presidente restituisce il materiale che è avanzato.

Il Presidente e il segretario inseriscono nell'apposita busta:

- la cassetta con il timbro della sezione, togliendo la bottiglietta di inchiostro nel caso sia stata aperta;
- il secondo timbro consegnato alle sezioni nelle quali le operazioni elettorali sono condotte anche da un seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione (seggio volante);
- le pubblicazioni e gli stampati;
- il materiale di cancelleria avanzato;
- una copia del verbale che certifica che i materiali sono stati riconsegnati al rappresentante del comune.

La busta va firmata dal Presidente e dal segretario e va chiusa in presenza del rappresentante del comune che è incaricato di ritirarla o, se è assente, del rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio che la consegna immediatamente alla segreteria del comune.

PROCLAMAZIONE NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 104. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio

Il Presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui al paragrafo 100, procede all'attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascuna lista determinando così la cifra elettorale di lista, nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai tutti voti validi conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Sulla cifra individuale: art. 53, comma 8 bis, della l.r. 4/1995.

§ 105. Proclamazione del sindaco e del vice sindaco

Successivamente il Presidente proclama eletti sindaco e vice sindaco i candidati alle rispettive cariche che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che due candidati alla carica di sindaco, e conseguentemente i due candidati alla carica di vice sindaco collegati, abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il Presidente ne dà atto nel verbale (Mod. n. 113/EC), trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 64, comma 1, della l.r. 4/1995.

Per le operazioni di ballottaggio: art. 66 della l.r. 4/1995

§ 106. Assegnazione dei seggi alla lista

Dopo la proclamazione del sindaco e del vice sindaco, il Presidente attribuisce alla lista a essi collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Qualora una lista abbia riportato più del 70% dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al Comune, con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 53, commi 6, della l.r. 4/1995.

§ 107. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni del paragrafo precedente fra le liste non collegate al candidato eletto sindaco, che abbiano otte-

nuto almeno cinque voti validi, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, si deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

Successivamente alla registrazione dei risultati di tali operazioni nell'apposito prospetto del verbale, il Presidente sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in ordine decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 53, commi 6 e 6bis, della l.r. 4/1995

In caso di parità di quozienti: art. 53, comma 6, della l.r. 4/1995.

§ 108. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non eletti

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il Presidente proclama eletti consiglieri comunali i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio, spettante alle stesse liste, è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco. I restanti seggi spettanti alle liste sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista stessa. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità.

Successivamente il Presidente, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per sostituire i consiglieri dichiarati ineleggibili e per le surrogazioni.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 53, comma 8 e 8bis, della l.r. 4/1995.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998 e art. 19, della l.r. 4/1995

Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998.

§ 109. Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente chiude il verbale e forma i plichi indicati nel paragrafo 95.

Il Presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

§ 110. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il Presidente, prima di compiere le operazioni descritte nei paragrafi precedenti del presente capitolo, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il Presidente tiene conto anche degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, i quali devono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il Presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni della sezione.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il Presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum.

A tal fine, calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore alla predetta cifra.

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50% dei votanti, il Presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'ufficio.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% dei votanti, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il Presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

Sul raggiungimento del primo quorum: art. 60, della l.r. 4/1995.

Sulla nullità dell'elezione: art. 60, comma 2, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXIV
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO PER I
COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE DI CUI
ALL'ART. 22BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) E
PER IL COMUNE DI AOSTA

§ 111. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Alle ore 8.00 del lunedì mattina il Presidente costituisce l'ufficio di scrutinio con le stesse persone del lunedì precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato al paragrafo 31.

Prima di iniziare lo scrutinio, il Presidente:

- estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vice Presidente) colui che estrarrà le schede dalla scatola;
- assegna a un altro scrutatore il compito di registrare, assieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;
- assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella relativa scatola, una volta spogliato il voto.

Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del seggio:

- il Presidente o il vice Presidente;
- uno scrutatore che estrae le schede dalla scatola;
- un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- un terzo scrutatore che ripone le schede in un'apposita scatola.

Possono assistere alle operazioni di scrutinio:

- i rappresentanti di lista presso l'ufficio di scrutinio;
- gli elettori del comune;
- le persone indicate nel paragrafo 34.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 28, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 28, comma 3 coordinato con l' art. 72bis, della l. r. 4/1995.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER I COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE

§ 112. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio non appena ultimato il conteggio delle schede prese in carico e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 16 del giorno stesso.

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 72bis, comma 5, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XXV

SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE DI CUI ALL'ART. 22BIS, COMMA 1, LETTERE A) ,B), C) E D)

§ 113. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 91) estrae dalla scatola una scheda alla volta, la apre e la consegna al Presidente.

Il Presidente pronuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vicesindaco votati ed il contrassegno della lista ad essi collegata.

Subito dopo il Presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Si fa presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

I prospetti di riscontro sono utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Le schede contenenti voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il Presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello

spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dalla scatola solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.

È compito del Presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 72bis della l. r. 4/1995.

§ 114. Modi di espressione del voto nelle schede

Come già illustrato al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 115. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista.

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione, cioè quando la scheda:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;

b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;

c) i voti di preferenza sono più di tre;

d) i voti di preferenza non rispettano le quote di genere (in questo caso è annullata solo l'ultima preferenza);

e) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 1), se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 2), sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale. Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: 72ter della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 54 della l. r. 4/1995.

§ 116. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il Presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio. Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 117. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il Presidente, sentiti gli scrutatori. Il Presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del Presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del Presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal Presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal Presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 72ter, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 72ter, comma 2 e art. 54 della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 118. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il Presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 119. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e schede prese in carico

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il Presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero delle schede prese in carico; in caso di mancata corrispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 120. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti effettuata dall'adunanza dei Presidenti degli Uffici di scrutinio alla quale vengono trasmessi i verbali dei singoli uffici.

Sulla proclamazione degli eletti: 72quinquies della l.r. 4/1995

§ 121. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di scrutinio e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente chiude il verbale e forma i plichi con gli atti e i documenti dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Pertanto, il Presidente:

- chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta n. 12/UDS/EC.
- raccoglie in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state autenticate, inserisce anche una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) (Busta n. 10a/UDS/EC).

Il verbale è redatto in due esemplari ed è firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio.

Un esemplare è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso in un piego (Busta N. 10/UDS/EC), sigillato con il bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio della prima sezione, insieme col plico delle schede valide.

Per la chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi: art. 72quinquies l.r. 4/1995

§ 122. Restituzione del materiale elettorale

Dopo aver concluso lo scrutinio, il Presidente restituisce il materiale che è avanzato.

Il Presidente e il segretario inseriscono nell'apposita busta:

- la cassetta con il timbro dell'ufficio, togliendo la bottiglietta di inchiostro nel caso sia stata aperta;
- le pubblicazioni e gli stampati;
- il materiale di cancelleria avanzato;
- una copia del verbale che certifica che i materiali sono stati riconsegnati al rappresentante del comune.

La busta va firmata dal Presidente e dal segretario e va chiusa in presenza del rappresentante del comune che è incaricato di ritirarla o, se è assente, del rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio che la consegna immediatamente alla segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della prima sezione sarà effettuata una volta ultimate le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni.

CAPITOLO XXVI

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEGLI UFFICI DI SCRUTINIO

§ 123. L'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio

L'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio ha il compito di:

- riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni del comune senza poterli modificare;
- pronunciarsi in merito agli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
- proclamare gli eletti.

L'Adunanza è composta dai Presidenti degli uffici elettorali delle sezioni /scrutinio del comune, è presieduta dal Presidente della prima sezione e le funzioni di segretario sono affidate al segretario di tale sezione.

Nel caso in cui il Presidente di qualche ufficio non possa intervenire alle operazioni dell'Adunanza, dovrà partecipare alle operazioni il vice Presidente.

Sull'Adunanza dei Presidenti delle sezioni: art. 72quinquies, comma 6, della l.r. 4/1995.

Sui poteri dell'Adunanza: art. 46 della l.r. 4/1995.

Sulle funzioni di segretario: art. 72quinquies, comma 7, della l.r. 4/1995.

§ 124. Poteri del Presidente dell'Adunanza

Il Presidente dell'Adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Può disporre della forza pubblica per allontanare o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni dell'Adunanza o chi commette reato.

La forza pubblica può entrare nella sala dell'Adunanza solo se lo richiede il Presidente. In caso di disordini nella sala o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del Presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala dell'Adunanza per presentare al Presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Adunanza stessa.

Le Autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del Presidente.

Sui poteri del Presidente dell'Adunanza: art. 46, della l.r. 4/1995.

§ 125. Sede dell'Adunanza

L'Adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio si riunisce nella sala della prima sezione.

§ 126. Accesso alla sala dell'Adunanza

Gli elettori che presentano la tessera elettorale del comune, o altro documento che attesta la qualità di elettore, possono entrare nella sala dell'Adunanza

per assistere alle operazioni ma possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Adunanza.

Gli elettori non possono entrare armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Alla sala dell'Adunanza, inoltre, hanno accesso:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di disordini;

2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al Presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;

3) tutte le persone che hanno incarichi previsti dalla legge.

Sull'accesso alla sala dell'Adunanza: art. 39 della l.r. 4/1995.

§ 127. Inizio delle operazioni

Le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio devono iniziare appena sono terminate le operazioni di scrutinio di tutti gli uffici e comunque entro le ore 17 del lunedì successivo al giorno della votazione e devono essere concluse entro le ore 24 del giorno stesso.

Sull'inizio delle operazioni dell'Adunanza: art. 72quinquies, comma 9, della l.r. 4/1995.

§ 128. Quorum per la validità delle operazioni dell'Adunanza

Per la validità delle operazioni dell'Adunanza è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

Sulla validità delle operazioni dell'Adunanza: art. 72quinquies, comma 8, della l.r. 4/1995.

§ 129. Ricezione dei verbali degli uffici di scrutinio

L'Adunanza deve innanzitutto accertare:

- che tutti gli uffici di scrutinio abbiano trasmesso i plichi con i verbali e i relativi allegati;
- che tali uffici abbiano completato le operazioni di scrutinio.

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 130. Operazioni di spoglio

Se qualche ufficio non ha completato le operazioni di scrutinio, l'Adunanza dei Presidenti procede al compimento delle operazioni stesse.

L'Adunanza procede a tali operazioni separatamente per ogni ufficio, in base al verbale, agli atti e alle schede contenute nella scatola, che gli uffici di scrutinio interessati hanno trasmesso.

§ 131. Compilazione dei verbali

Delle eventuali operazioni di cui al paragrafo precedente sono redatti, in duplice copia, appositi verbali distinti per ciascun ufficio.

Nel verbale dell'Adunanza è registrato il numero di ogni ufficio, per il quale l'Adunanza ha completato le operazioni di scrutinio.

§ 132. Formazione e spedizione dei plichi

L'Adunanza, compiute le operazioni di spoglio dei voti, deve provvedere alla formazione, per ciascun ufficio, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a tali operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 102.

L'Adunanza, inoltre, provvede a trasmettere una copia del verbale delle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, inserendola nella apposita busta.

Per la consegna dei plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altra copia del verbale, inserita nell'apposita busta, è trattenuta per essere inviata, con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale con allegati i plichi sopra indicati, contenenti le schede spogliate.

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 133. Riepilogo dei voti

L'Adunanza dei Presidenti, terminate le eventuali operazioni di surrogazione, effettua il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali dei singoli uffici.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione. Nessun riesame delle schede trasmesse dagli uffici unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei Presidenti che, quindi, non può, per nessun motivo, aprire i plichi.

§ 134. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco

Il Presidente dell'Adunanza, completato il riepilogo dei voti, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 72quinquies, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 135. Parità di voti tra candidati

Nel caso in cui due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il Presidente dell'Adunanza ne dà atto nel verbale e provvede, immediatamente, a trasmettere alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco in sede di ballottaggio.

In tale ipotesi si deve compilare un estratto del verbale dell'Adunanza (Mod. n. 126/EC) contenente i risultati della votazione e dello scrutinio in duplice copia, una delle quali, chiusa in un plico sigillato con il timbro della prima sezione, viene recapitato alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, insieme all'altra documentazione.

L'altro esemplare, chiuso in altro plico, viene depositato nella Segreteria del comune, dove sarà custodito per essere poi consegnato al Presidente dell'Adunanza, all'atto dell'insediamento, dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.

Sulla parità dei voti tra candidati: art. 66, commi 1 e 2, della l.r. 4/1995.

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 136. Determinazione della cifra elettorale di lista

L'Adunanza dei Presidenti procede a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle liste in tutti gli uffici di scrutinio del comune.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti complessivamente dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, devono essere riportati, per ognuna delle liste, il totale dei voti validi conseguiti dai collegati candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste sono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto dei candidati.

Sull'attribuzione dei voti: art. 53, comma 5, della l.r. 4/1995.

Sull'ordine del manifesto dei candidati: art. 36, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 137. Determinazione della cifra individuale

L'Adunanza dei Presidenti, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza alla cifra elettorale della lista a cui il candidato appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

§ 138. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai candidati eletti sindaco e vice sindaco

Il Presidente dell'Adunanza, sempreché siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede all'attribuzione alla lista ad essi collegata dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Se la lista ha ottenuto più del 70% dei voti validi attribuisce alla stessa i quattro quinti dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 53, comma 6 e 6bis della l.r. 4/1995

§ 139. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Per la ripartizione dei seggi restanti, dopo le operazioni del paragrafo precedente, fra le liste non collegate ai candidati eletti sindaco e vice sindaco, che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, l'Adunanza dei Presidenti deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni sono registrati nell'apposito prospetto del verbale, dopo di che il Presidente dell'Adunanza sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti uguali. La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola opera per l'assegnazione dell'ultimo seggio.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 53, comma 6 e 6bis della l.r. 4/1995

In caso di parità di sorteggio: art. 53, comma 6 della l.r. 4/1995

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 140. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista

Compiute le operazioni indicate nel capitolo precedente, l'Adunanza dei Presidenti procede alla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria è riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

Sulla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale: art. 53, comma 8, della l.r. 4/1995.

§ 141. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il Presidente proclama eletti consiglieri comunali, i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio, spettante alle stesse liste, è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco.

I restanti seggi spettanti alle liste sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista stessa.

A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità. Tali elenchi serviranno per sostituire i consiglieri dichiarati ineleggibili e per le surrogazioni.

Sulla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale: art. 53, comma 8, della l.r. 4/1995.

§ 142. Elenchi dei candidati non eletti

Successivamente l'Adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi sono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili ed alle surrogazioni.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998. Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998 e art. 19, della l.r. 4/1995

PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

§ 143. Premessa

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, l'Adunanza dei Presidenti, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

§ 144. Verifica dei quorum previsti dall'art. 60

Per l'accertamento del numero degli elettori e ai fini della determinazione del primo quorum, il Presidente tiene conto di quanto riportato nel verbale (Mod. 113ABIS/EC) al paragrafo 4.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il Presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il Presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum e rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore al numero totale delle schede votate del comune (corrispondente al numero dei votanti).

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50%, il Presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'Adunanza.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il Presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulla votazione in un seggio diverso dal proprio: art. 40, della l.r. 4/1995.

Sul raggiungimento del primo quorum: art. 60, della l.r. 4/1995.

Sulla nullità dell'elezione: art. 60, comma 2, della l.r. 4/1995.

§ 145. Proclamazione degli eletti

Il Presidente dell'Adunanza, dopo l'accertamento delle condizioni richieste, procede alle proclamazioni, secondo le istruzioni dei paragrafi precedenti, tenuto conto che saranno eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEGLI UFFICI DI SCRUTINIO

§ 146. Compilazione del verbale

Il segretario dell'Adunanza redige in duplice copia il verbale delle operazioni compiute dall'Adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio.

Nel verbale devono essere registrate tutte le operazioni compiute, le decisioni adottate e i relativi incidenti, nonché le denunce di cause di ineleggibilità riguardanti gli eletti.

Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina sia firmata, seduta stante, dal Presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza e sia timbrata con il timbro della prima sezione.

§ 147. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato con il timbro della prima sezione e la firma del Presidente e di almeno due componenti dell'Adunanza, è subito trasmesso, da due componenti dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni degli uffici di scrutinio e i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'Adunanza.

Per la consegna del verbale si usano gli appositi modelli.

OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEGLI UFFICI DI SCRUTINIO A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 148. Premessa

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio, l'accesso alla sala dell'Adunanza e l'inizio delle operazioni, si richiamano le istruzioni contenute nel paragrafo 123 della presente pubblicazione.

§ 149. Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti

L'Adunanza dei Presidenti, a seguito del ballottaggio, deve procedere:

- al riepilogo dei voti;
- alla proclamazione degli eletti, alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio;
- alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste;
- alla proclamazione a consigliere comunale.

§ 150. Riepilogo dei voti

La prima operazione che l'Adunanza dei Presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici del comune dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine l'Adunanza riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali dei singoli uffici di scrutinio.

I dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali senza apportare alcuna modificazione.

§ 151. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco

Terminate le operazioni indicate al paragrafo precedente, il Presidente dell'Adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Proclama, inoltre, eletto alla carica di vice sindaco il candidato a esso collegato. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto alla carica di sindaco il più anziano di età e, di conseguenza, viene proclamato eletto alla carica di vice sindaco il candidato a esso collegato.

§ 152. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste

Dopo la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'Adunanza dei Presidenti determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista.

A tal fine, l'Adunanza riporta nel verbale delle operazioni i dati contenuti nell'estratto del verbale dell'Adunanza dei Presidenti, relativo ai risultati del primo turno di votazione, che è stato consegnato dalla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'ufficio, e, quindi, compie le operazioni descritte relative alle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti.

§ 153. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Successivamente l'Adunanza dei Presidenti, in base al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già indicate al capitolo **XXVI**.

§ 154. Verbale delle operazioni

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi da 141 a 147.

CAPITOLO XXVII
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI - AOSTA

§ 155. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta

Lo scrutatore designato a sorte estrae dalla scatola una scheda per volta e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce in primo luogo, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica vice sindaco votati e il contrassegno di lista.

Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato alla carica di consigliere comunale.

I prospetti di riscontro sono utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Non rientrano in questa casistica i voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Tali schede devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

I voti espressi unicamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco dovranno essere riportati nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dalla scatola solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sul procedimento di spoglio e registrazione dei voti: art. 72bis della l. r. 4/1995.

§ 156. Modi per espressione del voto nelle schede

Come già illustrato al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 157. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità della scheda;
- 2) nullità dei voti del candidato alla carica di sindaco, del collegato vice sindaco e della lista;
- 3) nullità del solo voto di lista (e validità del voto al candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco);
- 4) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

2) Nullità dei voti del candidato alla carica di sindaco, del collegato vice sindaco e della lista.

È nullo il voto al candidato alla carica di sindaco, al collegato vice sindaco e alla lista quando la scheda:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco sia per il candidato, sia per la lista.

3) Nullità del voto di lista (e validità del voto al candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco).

Si ha nullità del voto di lista, pur essendo valido quello del candidato alla carica di sindaco e del collegato vice sindaco, contenuto nella stessa scheda, nei seguenti casi:

- a) voti di lista irregolari tali da far ritenere nulla la espressione del voto;
- b) voti di lista espressi in modo non univoco.

4) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge che qui si richiama integralmente.

Particolare attenzione dovrà esser posta sulle quote di genere.

Se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 1), se il voto del candidato alla carica di sindaco, del collegato vice sindaco e della lista, è nullo per i motivi indicati al punto 2), se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 3) sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 63 della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 59 della l. r. 4/1995.

Sulle quote di genere: art. 59, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 158. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 159. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 63, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 63, comma 2 e art. 59, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 160. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 161. Rispondenza numerica tra schede spogliate e schede prese in carico

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero delle schede votate prese in carico, in caso di mancata corrispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 162. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale.

Sulla dichiarazione del risultato dello scrutinio: art. 72sexies, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 163. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di scrutinio e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale, firmato in ciascun foglio da tutti i membri dell'ufficio, e forma i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Per la formazione dei plichi si veda il paragrafo 102. Sui plichi possono apporre la loro firma anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il plico, sigillato con il bollo dell'ufficio di scrutinio e firmato dal presidente e almeno due scrutatori, contenente un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati viene consegnato, insieme con il plico contenente le schede valide, all'ufficio centrale, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

Sulla chiusura del verbale: art. 72sexies, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 164. Riconsegna materiale

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune si vedano le istruzioni di cui al paragrafo 122.

CAPITOLO XXVIII

UFFICIO CENTRALE

§ 165. L'Ufficio centrale

L'Ufficio centrale ha il compito di:

- riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni del comune **senza poterli modificare**;
- pronunciarsi in merito agli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
- proclamare gli eletti.

L'Ufficio è composto dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un altro magistrato delegato, che lo presiede e dai componenti l'ufficio di scrutinio n. 1 e le funzioni di segretario sono affidate al segretario di tale ufficio.

Sulla composizione dell'Ufficio centrale: art. 72septies della l. r. 4/1995.

Sui poteri dell'Ufficio centrale sugli incidenti: art. 72octies, comma 13, della l. r. 4/1995.

Sul segretario dell'Ufficio centrale: art. 72septies, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 166. Poteri del presidente dell'Ufficio

Il presidente dell'Ufficio centrale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione e degli uffici di scrutinio.

Può disporre della forza pubblica per allontanare o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio o chi commette reato.

La forza pubblica può entrare nella sala dell'Ufficio solo se lo richiede il presidente. In caso di disordini nella sala o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala dell'Ufficio centrale per presentare al presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Ufficio stesso.

Le Autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente dell'Ufficio centrale.

Sui poteri del presidente dell'Ufficio centrale: art. 46 della l. r. 4/1995.

§ 167. Sede dell'Ufficio

L'Ufficio si riunisce in un locale messo a disposizione dal comune di Aosta.

§ 168. Accesso alla sala dell'Ufficio

Gli elettori che presentano la tessera elettorale del comune, o altro documento che attesta la qualità di elettore del comune, possono entrare nella sala dell'Ufficio per assistere alle operazioni ma possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Ufficio.

Gli elettori non possono entrare armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Alla sala dell'Ufficio, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;
- 3) tutte le persone che hanno incarichi previsti dalla legge.

Sull'accesso all'Ufficio: art. 39, comma 2, della l. r. 4 /1995.

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 169. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio

I delegati delle liste possono nominare presso l'Ufficio centrale un rappresentante effettivo e uno supplente. I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.

Sui rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale: art. 37 della l. r. 4/1995.

§ 170. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni nell'Ufficio. Possono far inserire a verbale brevi dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 171. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 172. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa fino a euro 2.065.

Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 96, comma 5, del Testo Unico 570/1960.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO

§ 173. Inizio delle operazioni

Le operazioni dell'Ufficio centrale debbono avere inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso gli uffici di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 16 di lunedì.

Sull'inizio delle operazioni dell'Ufficio: art. 72octies, comma 1, della l. r. 4 /1995.

§ 174. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di scrutinio

L'Ufficio centrale deve innanzitutto accertare:

- che tutti gli uffici di scrutinio, abbiano trasmesso i plichi con i verbali ed i relativi allegati;
- che tali uffici abbiano completato le operazioni di scrutinio.

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 175. Operazioni di spoglio

Se qualche ufficio di scrutinio non ha completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio centrale procede al compimento delle operazioni stesse.

L'Ufficio centrale procede a tali operazioni separatamente per ogni ufficio di scrutinio, in base al verbale, agli atti ed alle schede contenute nella scatola che gli uffici di scrutinio hanno trasmesso.

§ 176. Compilazione dei verbali

Delle eventuali operazioni di cui al paragrafo precedente sono redatti, in duplice copia, appositi verbali distinti per ciascun ufficio di scrutinio.

Nel verbale dell'Ufficio centrale è registrato il numero di ogni ufficio di scrutinio per la quale l'Ufficio centrale ha completato le operazioni di scrutinio.

§ 177. Formazione e spedizione dei plichi

L'Ufficio, compiute le operazioni di spoglio dei voti, deve provvedere alla formazione, per ciascun ufficio di scrutinio, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 189.

L'Ufficio, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altra copia del verbale, inserita nell'apposita busta, viene trattenuta per essere inviata, con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Ufficio, al Presidente della Regione - Ufficio elettorale e servizi demografici, con allegati i plichi sopra indicati contenenti le schede spogliate.

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 178. Riepilogo dei voti

L'Ufficio centrale, terminate le eventuali operazioni di surrogazione, effettua il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici di scrutinio del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'Ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come risultano dai verbali dei singoli uffici di scrutinio.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dagli uffici di scrutinio unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio centrale.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Ufficio stesso.

Sul riepilogo dei voti: art. 72octies, comma 1, della l. r. 4 /1995.

Sulla determinazione della cifra elettorale individuale dei candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco: art. 72octies, comma 2, della l. r. 4 /1995.

§ 179. Proclamazione alla carica di sindaco e di vice sindaco

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

Sulla proclamazione del sindaco e del vice sindaco: art. 55, comma 6, della l. r. 4 /1995.

§ 180. Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale dichiara ammessi al ballottaggio, che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno, i due candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (determinata come sarà indicato al successivo paragrafo 182) e a parità di quest'ultima, il candidato alla carica di Sindaco più anziano di età.

Di quanto sopra, il presidente dell'Ufficio, presa nota negli appositi paragrafi del verbale, ne dà immediata notizia al Presidente della Regione, al

Sindaco, al Presidente della Commissione elettorale circondariale, per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'Ufficio proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del collegato vice sindaco in sede di ballottaggio.

In tale ipotesi si deve compilare un estratto del verbale dell'Ufficio contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, in duplice copia, una delle quali chiuso in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio viene recapitato al Presidente della Regione - Ufficio elettorale e servizi demografici, insieme all'altra documentazione.

L'altro esemplare, chiuso in un altro plico viene depositato nella segreteria del comune, **ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al presidente dell'Ufficio all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.**

Sul ballottaggio: art. 72octies, commi 6, 7 e 8, della l. r. 4 /1995.

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 181. Riepilogo dei voti

L'Ufficio centrale provvede, quindi a determinare la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere consistono nel sommare, negli appositi prospetti allegati verbale delle operazioni, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti alle singole liste o da ciascun gruppo di liste collegate, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede trasmesse dagli uffici di scrutinio unitamente al verbale può essere effettuata dall'Ufficio che, quindi, non può, per nessun motivo, aprire i plichi.

Nel prospetto dei voti di lista validi, saranno registrati i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ognuno degli uffici di scrutinio del comune.

Nei prospetti dei voti di preferenza, saranno registrati, distintamente per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista, in ognuno degli uffici di scrutinio del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche i suddetti prospetti saranno compilati in duplice copia e dovranno essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti l'Ufficio e muniti del bollo dell'Ufficio stesso.

Ultimato il riepilogo dei voti validi di lista e di preferenza, l'Ufficio centrale determina la cifra elettorale di lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

Sul riepilogo dei voti: art. 72octies, comma 1, della l. r. 4 /1995.

Sul divieto di aprire i plichi contenenti le schede valide: art. 72octies, comma 17, della l. r. 4 /1995.

§ 182. Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate

La determinazione della cifra elettorale di lista si ottiene calcolando il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni del comune e, per i gruppi di liste collegate, dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste che compongono il gruppo stesso.

Dei totali stessi viene dato atto nei verbali.

Oltre le cifre elettorali delle singole liste o dei singoli gruppi di liste collegate, nel verbale viene registrato anche il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del comune.

Sulla determinazione della cifra elettorale di lista: art.72octies, comma 2, della l. r. 4 /1995.

§ 183. Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista

L'Ufficio centrale, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti allegati al verbale, e da intestare alle singole liste.

L'Ufficio forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria di cui trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, intestati alle singole liste, nei quali i candidati sono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

Sulla determinazione della della cifra individuale di ciascun candidato e sulla graduatoria: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

OPERAZIONI PER IL RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 184. Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco

Il Presidente dell'Ufficio centrale, sempre che siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede a determinare il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista o gruppo di liste collegate.

Per il riparto dei seggi, sia all'interno dell'eventuale gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti sia per i restanti seggi da attribuire alle liste o gruppi di liste di minoranza, il legislatore ha adottato il metodo d'HONDT.

Alla lista o gruppo di liste collegate ai candidati proclamati eletti sindaco e vice sindaco sono assegnati due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco ad esso collegato abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta.

Se i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti sono collegati ad un gruppo di liste, i seggi sono attribuiti, con il citato sistema, dividendo la cifra di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4 ... fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.

I risultati di tali operazioni sono registrati negli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio centrale.

I più alti quozienti ottenuti, in numero uguale ai seggi da assegnare, saranno disposti in ordine decrescente e ad ogni lista, del gruppo di liste collegate, spetteranno tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso che una lista, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore del numero dei propri candidati. In tal caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

Sulla proclamazione: art. 55, comma 6, della l. r. 4 /1995.

Sulla determinazione del numero dei seggi da attribuire: art. 57, commi 2, 3 e 3bis e art. 72octies, comma 4, della l. r. 4 /1995.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 185. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle restanti liste o gruppo di liste di minoranza

Dopo l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti, l'Ufficio centrale provvede all'attribuzione dei restanti seggi alle liste di minoranza.

Come già detto, il metodo adottato per il riparto di detti seggi è quello d'HONDT.

L'Ufficio centrale provvede quindi a dividere la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate (che risulta dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista del gruppo **compresi quelli assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di vice Sindaco**) per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero dei seggi rimasti da assegnare. Quindi i più alti quozienti ottenuti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, saranno disposti in una graduatoria decrescente.

I risultati di tali operazioni sono registrati negli appositi prospetti che fanno parte integrante dei verbali dell'Ufficio centrale.

Ad ogni lista o gruppo di liste collegate saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria stessa. All'interno dei gruppi di liste il riparto dei seggi avviene sempre con il metodo d'HONDT, si rimanda pertanto a quanto appena esposto.

Si tenga presente che, nel caso di collegamento di più liste ai medesimi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, le suddette operazioni devono essere effettuate dopo aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, i seggi spettanti al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco.

Per la parità di quozienti e per il caso di una lista incompleta, vedasi quanto illustrato al paragrafo 184.

Sulla determinazione del numero dei seggi da attribuire alle restanti liste o gruppo di liste di minoranza: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 186. Proclamazione degli eletti

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, e tenendo presenti:

- 1) la disposizione normativa in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio;
- 2) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste.

Proclama eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno uno o due seggi, nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 187. Elenchi dei candidati non eletti

Successivamente l'Ufficio, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli negli appositi prospetti del verbale, nei quali gli stessi vengono registrati, in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili ed alle surrogazioni.

Sugli elenchi dei candidati non eletti: art. 19 quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
Sulle surrogazioni: art. 19 bis della legge regionale 54/1998.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 188. Compilazione del verbale

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene redatto apposito verbale.

Il segretario dell'Ufficio redige, in duplice copia, il verbale di tutte le operazioni compiute.

Nel verbale devono essere registrate tutte le operazioni compiute, le decisioni adottate e i relativi incidenti, nonché le denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti.

Per autenticare il verbale è necessario che ogni pagina sia firmata, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti l'Ufficio e sia timbrata con il timbro dell'Ufficio stesso.

§ 189. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato col timbro dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri dell'Ufficio stesso, con i prospetti che formano parte integrante di esso, è subito trasmesso, da due componenti dell'Ufficio, al Presidente della Regione - Ufficio elettorale e servizi demografici insieme con i verbali di tutti gli uffici di scrutinio, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni degli uffici di scrutinio ed i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L'altro esemplare, insieme con tutti i prospetti di cui sopra, viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti l'Ufficio.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati gli appositi modelli.

Sulla compilazione del verbale: art. 72octies, comma 14, della l. r. 4/1995.

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 190. Premessa

Come già detto al paragrafo 180, qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato candidato alla carica di vice sindaco abbia ottenuto, in sede di prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo ed al quale sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco e i due candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio centrale, l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, l'accesso nella sala dell'Ufficio e l'inizio delle operazioni si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute paragrafi precedenti della presente pubblicazione.

Sul ballottaggio: art. 56, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 191 Operazioni dell'Ufficio Centrale

Compito dell'Ufficio centrale è quello di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco e del collegato candidato alla carica di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno ed alla conseguente proclamazione di elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste. Come già detto in precedenza e come è stato certificato nel precedente verbale, le operazioni di riparto dei seggi sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione del sindaco e del collegato vice sindaco.

Sul risultato del ballottaggio: art. 72octies, commi 10 e 11 della l. r. 4/1995.

§ 192. Riepilogo dei voti

La prima operazione che l'Ufficio deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutti gli uffici di scrutinio del comune dai due candidati alla carica di sindaco e dai collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine, l'Ufficio riporta negli appositi prospetti i voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, e ai collegati candidati alla carica di vice sindaco come risultano dai verbali dei singoli uffici di scrutinio.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Sul riepilogo dei voti del ballottaggio: art. 72octies, comma 9, della l. r. 4/1995.

§ 193. Proclamazione alla carica di sindaco

Effettuate le operazioni, indicate al paragrafo precedente, il Presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco vincente.

Nel caso in cui i candidati partecipanti al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, sono proclamati eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati, che nel primo turno, hanno conseguito il maggior numero di voti. I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'Ufficio compilato in occasione del primo turno di votazione, verbale che è stato consegnato al Presidente unitamente all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio.

In caso di ulteriore parità di voti, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età. L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

Sulla proclamazione alla carica di sindaco: art. 56, comma 6, della l. r. 4/1995.

§ 194. Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'Ufficio passa a determinare il numero dei seggi di consigliere spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste.

A tal fine il Presidente dell'Ufficio riprende la cifra elettorale complessiva delle liste collegate, nel primo turno, ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ammessi al ballottaggio, quali risultano dall'estratto del verbale redatto al termine del primo turno.

Successivamente il Presidente provvede ad attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco e al vice sindaco proclamati eletti, i 2/3 dei seggi spettanti al comune. I seggi restanti sono attribuiti alle liste o al gruppo di liste in base ai voti validi ottenuti nel primo turno di votazione.

Per la determinazione e il riparto dei seggi si rimanda ai paragrafi 182 e seguenti.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati sull'apposito prospetto, che fa parte integrante dei verbali dell'Ufficio centrale.

Sulla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate: art. 58 della l. r. 4/1995.

§ 195. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il Presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 186 e 187, tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere

comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale dell'Ufficio centrale.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 196. Compilazione del verbale

Per la compilazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio per il turno di ballottaggio si richiamano le istruzioni dei paragrafi 188 e 189.

Sulla compilazione del verbale: art. 72octies, comma 14, della l. r. 4/1995.

QUINTA SEZIONE

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXIX

SANZIONI PENALI

§ 197. Sanzioni penali per i componenti del seggio

Al momento dell'insediamento, il presidente ricorda ai componenti del seggio di svolgere le loro funzioni con accuratezza e imparzialità. Ricorda, inoltre, le specifiche sanzioni penali alle quali possono andare incontro se infrangono le norme della legge elettorale.

Sanzioni penali per i componenti del seggio: artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99, del Testo Unico 570/1960.

§ 198. Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di voto e di scrutinio

Chi disturba in qualsiasi modo le operazioni di voto e di scrutinio è punito in base agli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del Testo Unico 570/1960.

§ 199. Obbligo di denuncia delle irregolarità e delle infrazioni alle norme penali

Il presidente, in quanto pubblico ufficiale, deve denunciare al Procuratore della Repubblica o alla forza pubblica tutte le infrazioni alle norme penali.

Il presidente può far allontanare o arrestare quanti disturbano le operazioni di voto e di scrutinio o commettono reati, compresi i componenti del seggio (paragrafo 6).

Il vicepresidente, quando sostituisce il presidente, ha gli stessi obblighi (paragrafo 7).

Anche gli scrutatori e il segretario devono denunciare le infrazioni alle norme commesse durante le operazioni di voto e di scrutinio. Se le infrazioni sono commesse dai rappresentanti di lista o di candidati o dagli elettori, sollecitano l'intervento del presidente o del vicepresidente. Se, invece, le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, le segnalano direttamente all'autorità giudiziaria.

Anche gli agenti della forza pubblica in servizio nel seggio sono obbligati a denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Infine, ogni elettore presente nel seggio può denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Sui poteri del presidente di far arrestare o allontanare chi commette infrazioni penali: art. 46 della l. r. 4/1995.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sull'obbligo di segnalazione delle infrazioni da parte di un pubblico ufficiale: art. 331 del Codice di procedura penale.

